

---

*Ordinanza 20 ottobre 1998, n. 2877.*

**Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente gli eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria.**

(G.U. n. 254 del 30.10.1998)

**Art. 1**

1. Nel contesto degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono ricompresi le indagini e l'avvio degli interventi di consolidamento relativi del Duomo di Spoleto e del Protomonastero S. Chiara di Assisi.
2. All'avvio degli interventi si fa fronte con lire un miliardo assegnato al vice commissario delegato per i beni culturali dell'Umbria di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2669/1997. L'onere è posto a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.1 "Emergenza sul territorio", capitolo 7603 rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Per l'espletamento dell'attività di cui al precedente comma 1 è costituita, con compiti consultivi, una commissione tecnico-scientifica presieduta dal vice commissario delegato per i beni culturali per l'Umbria e composta da:
  - un rappresentante del G.N.D.C.I.;
  - un tecnico nominato dalla Fabbriceria dell'Opera del Duomo di Spoleto;
  - un tecnico nominato dal comune di Spoleto;
  - un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.
4. Il vice commissario potrà avvalersi di società di servizi tecnici o di professionalità tecnico-scientifiche ritenute necessarie. Le eventuali spese relative al funzionamento della commissione faranno capo al finanziamento di cui al comma 2 e comunque nel limite di spesa del 10 per cento.
5. Per l'attuazione degli interventi si applicano le deroghe normative contenute nelle ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997 e n. 2823 del 5 agosto 1998.

**Art. 2**

1. Il prefetto di Perugia provvede all'acquisto e installazione di moduli prefabbricati e alle relative opere accessorie per le esigenze della casa famiglia "Santa Lucia" di Gubbio nelle more della realizzazione degli interventi di recupero degli immobili danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 600 milioni, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.1 "Emergenza sul territorio", rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Art. 3**

1. .... (1).

---

(1) Modifica l'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza n. 2742/98, che aggiunge il comma 5 all'art. 7 dell'Ordinanza n. 2668/1997.